



**R.G. Trib. Fed. n. 9/19
(Proc. P.A. 78/18)**

**LA CORTE D'APPELLO FEDERALE
IN FUNZIONE DI GIUDICE DI SECONDA ISTANZA**

Avv. Alessandra Bruni - Presidente Relatore
Avv. Giuseppe Vincenzo Marino- Componente
Avv. Anna Maria Pitzolu- Componente

nel procedimento iscritto al n. 9/19 R.G. (P.A. n. 78/18) inerente il reclamo promosso dai sig.ri Perbellini Laura (Tessera FISE n. 037133/D) in proprio e quale legale rappresentante del Circolo Il Muretto S.S.D. (Tessera FISE 3501618), e Marcello Merlin (Tessera FISE n 7953/X), difesi dagli avv.ti Giorgio Gargiulo e Fiorella Mammana,

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale pubblicata il 21 gennaio 2019, con la quale veniva applicata:

- *per la violazione sub a) alla Signora Laura Perbellini, in proprio, ed al Sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione ex art. 6 lett. d), e), f), per anni tre con l'aggravante di cui all'art. 8 lett. h) Reg. Giust.;*
- *per la violazione sub b) al Sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione di quattro mesi ex art. 6 lett. e) Reg. Giust.;*
- *per la violazione sub c) al C.I. Il Muretto A.S.D., nella persona del rappresentante legale p.t. Signora Laura Perbellini, la sanzione della sospensione dell'affiliazione ex art. 6 lett. e) Reg. Giust. per un anno.*

RITENUTO IN FATTO

Sulla ricostruzione in punto di fatto ci si riporta a quanto illustrato nella decisione del Tribunale, essendo completamente mancante nell'atto di reclamo non solo alcuna ricostruzione, ma neanche i comportamenti costituenti gli illeciti sportivi e disciplinari sanzionati.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice di primo grado così provvedeva:

“ il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli art. 1 e 2 nn. 8 - 10 Sezione Tutela del benessere del cavallo del Regolamento

Veterinario, gli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, visto il Regolamento Formazione Tecnici equitazione Americana/Reining

APPLICA

- per la violazione sub a) alla Signora Laura Perbellini, in proprio, ed al Sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione ex art. 6 lett. d), e), f), per anni tre con l'aggravante di cui all'art. 8 lett. h) Reg. Giust.;
- per la violazione sub b) al Sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione di quattro mesi ex art. 6 lett. e) Reg. Giust.;
- per la violazione sub c) al C.I. Il Muretto A.S.D., nella persona del rappresentante legale p.t. Signora Laura Perbellini, la sanzione della sospensione dell'affiliazione ex art. 6 lett. e) Reg. Giust. per un anno.

Dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione all'Ordine dei Veterinari.

Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché valuti la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese in udienza dalla teste Signora Tiziana Bonifatto, OTEC.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale con riferimento alle dichiarazioni del teste Signor Andrea Bissacco, rese in palese contrasto rispetto a quanto documentalmente provato nello storico del tesseramento.

Dispone, infine, la trasmissione della presente decisione e di tutti gli atti del procedimento alla Procura Federale per la valutazione dei presupposti per la rimessione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona per quanto di competenza ai sensi dell'art. 68, comma 1, Reg. Giust..

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. “

Avverso la decisione di primo grado propongono reclamo congiunto Laura Perbellini e Marcello Merlin, tramite i difensori Avv.ti Giorgio Gargiulo e Fiorella Mammana.

Si costituiva nei termini la Procura Federale.

All'udienza del 26 giugno 2019 le parti venivano invitate a discutere sulla eccezione

preliminare di inammissibilità sollevata dalla Procura in relazione alla decadenza dei reclamanti dall'eccezione inerente la omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e dall'istanza istruttoria di riassunzione della teste Forini, in quanto formulata per la prima volta con il reclamo, nonché sulla specificità dei motivi dell'impugnazione proposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è ammissibile, ma infondato.

L'eccezione formulata dalla Procura, infatti, non può essere accolta per gli stessi argomenti sostenuti dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 24.1.2018, n. 1785, le quali, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale sul tema, hanno stabilito che, *“affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”*.

Per quanto concerne il merito dell'eccezione, questa Corte ritiene di non doversi discostare dal proprio consolidato orientamento espresso, da ultimo, nella decisione del 17.9.2018 nel procedimento n. 14/18 R.G., confortato da un altrettanto costante orientamento interpretativo del Collegio di Garanzia (cfr. decisione n. 60/2016 e altre ivi richiamate), rispetto al quale la pronuncia cui si riferisce la Difesa dei reclamanti costituisce ad oggi un solo isolato precedente.

Pertanto, il caso trattato nella decisione n. 2/2019 non appare pertinente, poiché ivi il Collegio, nell'escludere la validità della notifica eseguita via mail, confermava la validità delle notifiche eseguite tramite PEC all'indirizzo dichiarato all'atto dell'affiliazione in relazione alla intervenuta riforma dell'art. 11 CGS, con la quale veniva introdotto l'obbligo per gli affiliati di fornire un indirizzo PEC ai fini della regolare comunicazione degli atti del procedimento di giustizia sportiva quale condizione per l'affiliazione.

Nel caso in esame, la comunicazione è stata eseguita regolarmente alla PEC indicata all'atto dell'affiliazione del Circolo Il Muretto.

La sig.ra Perbellini è anche il legale rappresentante del Circolo Il Muretto e, pertanto, non può dedurre a proprio vantaggio il mancato rispetto dell'obbligo di indicare una pec e di aggiornare la scheda FISE, atteso che, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

Ritiene questa Corte, inoltre, che la costituzione dei Deferiti abbia una efficacia sanante

della eventuale nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'atto di incolpazione e deferimento, ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

Né può dirsi violato il diritto di difesa a causa della tardiva conoscenza dell'atto di deferimento, in quanto essa appare sconfessata dalla complessa e puntuale articolazione della memoria difensiva di primo grado.

Per il resto, il reclamo è inammissibile, per motivi non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria.

L'art. 2 del CGS, in combinato disposto con l'art. 21 comma 6 RG FISE, stabiliscono che i procedimenti di giustizia sportiva sono improntati al rispetto dei principi processuali di rango costituzionale (ovvero quelli della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo) e, salvo sia previsto diversamente, delle norme generali del processo civile.

Dall'obbligo di conformare la giustizia sportiva ai principi fondamentali che reggono il processo civile conseguono alcuni importanti obblighi in capo alle parti.

In varie decisioni il Collegio di Garanzia del CONI ha chiarito che l'atto di gravame deve essere modellato sul tipo del procedimento previsto dal codice di rito (*ex multis* Dec. N. 86/2017 e n. 4/2019). Seppure tali decisioni attengono al ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, lo stesso principio di carattere generale, *mutatis mutandis*, trova applicazione nel giudizio di appello in virtù delle norme sopra richiamate.

Tra i principi cardine dell'appello affermati dal codice di procedura civile debbono essere richiamati l'effetto devolutivo non automatico, ma limitato dai motivi di gravame dell'appello, ribadito anche dall'art. 56, comma 6, R.G. FISE, al quale si aggiunge, quale logico corollario, il principio della specificità dei motivi quale onere imposto all'appellante dall'art. 342 c.p.c..

Già nella sentenza n. 9628/1993 le S.U. civili della Cassazione, dopo aver rilevato che l'appello non è un *novum iudicium* con effetto devolutivo generale ed illimitato, hanno ribadito la necessità che le ragioni su cui esso si fonda siano espone “*con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un lato consente di affermare che il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime*”.

A questo orientamento si atteneva la giurisprudenza successiva della Suprema Corte, rilevando che “*il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle*

argomentazioni che le sorreggono”, per cui è indispensabile “che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione” (Cass.30.7.2001, n. 10401; ex multis Cass.21.1.2004, n. 967; S.U. 25.11.2008, n. 28057 e 9.9.2011, n. 23299).

L'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba contenere, a pena di inammissibilità:

*“1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”*

La Suprema Corte si è pronunciata sul testo novellato anche a Sezioni Unite, richiamando il precedente indirizzo interpretativo ed affermando il seguente principio: *"gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. “ (Cass. n. 27199/2017).*

L'atto di reclamo oggi sottoposto a questa Corte è del tutto privo di un'esposizione dei fatti idonea a comprendere le ragioni della domanda, non vengono indicate neppure le specifiche condotte contestate che avrebbero dato luogo alle violazioni e non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza impugnata e i motivi di censura, con la conseguenza che si richiede al Collegio Giudicante di andare a ricercare nella decisione del Tribunale quanto possa dare riscontro alle critiche mosse dai reclamanti. Riprova ne sia il confronto tra la memoria difensiva di primo grado e i motivi di reclamo, praticamente identici.

Manca, dunque, non solo la specificità intrinseca, ma anche la specificità estrinseca, vertente sulla correlazione fra i motivi e le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la sentenza impugnata, che non richiede che siano riportate nel reclamo parti della sentenza, ma che il Collegio giudicante sia messo nelle condizioni di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di prime cure e quello alternativo proposto dal reclamante.

Né la diversa formulazione dell'art. 56, comma 9, R.G. Fise rispetto all'art. 21, comma 6, consente di escludere l'applicabilità del principio fulcro del processo civile inerente la specificità dei motivi d'appello al processo sportivo.

E' da aggiungere che il carattere di informalità codificato dall'art. 21, comma 6, non consente di derogare ai principi cardine espressi dal codice di procedura civile, tra i quali rientra certamente il principio della specificità dei motivi di impugnazione.

Né assume rilievo l'argomento introdotto in udienza dalla Difesa dei Deferiti inerente l'applicabilità dei principi previsti dal processo penale, giacché la specificità dei motivi di appello è richiesta anche in quella sede dall'art. 581 c.p.p., sul quale sono intervenute recentemente le S.U. penali della Cassazione con la pronuncia 22.2.2017, n. 8825 affermando che *“l'appello è inammissibile quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata”*.

Si rileva, inoltre, che l'atto in esame viola l'art. 21, comma 5, in quanto manca di chiarezza, nonostante sia articolato in 33 pagine, e non risponde neppure al criterio di sinteticità, in quanto la trattazione degli elementi difensivi, pur mancando della necessaria correlazione con le argomentazioni della sentenza, risulta sovrabbondante.

Sulla necessità di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi, è intervenuta anche la Corte di Cassazione sanzionando con l'inammissibilità un ricorso che non rispettava il canone di chiarezza e soprattutto di sinteticità (decisione n. 21297 del 20-10-2016 della Corte di Cassazione SEZ II). La SC ha evidenziato nella pronuncia richiamata il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali quale principio generale del diritto processuale, atteso che il mancato rispetto del principio pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del Giudice.

Da ultimo va evidenziato che l'art. 342 c.p.c. riformato, pur non richiedendo più espressamente *“l'esposizione sommaria dei fatti”*, mantiene intatto il riferimento all'art. 163 c.p.c., che consente di delineare la forma dell'appello *per relationem*.

Se prima della riforma dell'art. 342 c.p.c. la previsione della (solo) sommaria esposizione dei fatti costituiva una eccezione, dal momento che il legislatore aveva inteso derogare ai più rigidi requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., consentendo all'appellante di esporre in modo solo sommario i fatti, questa conclusione non può più ritenersi valida per effetto delle nuove norme in vigore.

Come rilevato da parte della giurisprudenza, tale obbligo emerge indirettamente dalla medesima norma, e precisamente dalla parte di essa in cui viene previsto il requisito della indicazione delle modifiche che si richiedono, con l'appello, alla ricostruzione dei fatti di causa come effettuata dal primo giudice (art. 342 co. I, numero 1). In conseguenza, ove l'appellante non provveda ad indicare al giudice di appello quali sono stati i fatti e come gli stessi si sono svolti in primo grado, gli risulterà impossibile sia spiegare al secondo giudice l'errore compiuto dal primo nella ricostruzione dei fatti medesimi, sia come i fatti stessi devono essere ricostruiti, a modifica della decisione

impugnata.

Sulla base di tali premesse il reclamo è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale in funzione di giudice di seconda istanza del Tribunale Federale, come sopra composta, dichiara infondato il primo motivo e inammissibile il reclamo per il resto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e agli incolpati e ne curi la pubblicazione sul sito federale.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 giugno 2019.

Motivazione depositata il 2 luglio 2019.

PRESIDENTE RELATORE: *f.to* Avv. Alessandra Bruni

COMPONENTE: *f.to* Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

COMPONENTE: *f.to* Avv. Anna Maria Pitzolu